



**Avviso pubblico
per la concessione di aiuti alle PMI
operanti nel settore della produzione cinematografica**

“Lu.Ca.” Procedura a Sportello

**FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
Catanzaro (88100): Cittadella Regione Calabria, Loc. Germaneto**

**FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION
Matera (75100): Via Madonna delle Virtù snc
Potenza (85100): Corso Garibaldi, 139**

Premessa

1. La Fondazione Calabria Film Commission, attraverso la linea di intervento *Incoming*, e la Fondazione Lucana Film Commission, attraverso la linea di intervento *Sostegno e Incoming di Produzioni* dei rispettivi Piani Annuali delle Attività 2016, intendono sostenere la realizzazione di opere audiovisive, cinematografiche e televisive girate in tutto o in parte nei territori delle regioni Basilicata e Calabria.
2. L'obiettivo del presente Avviso è favorire l'accrescimento dell'attrattività della Basilicata e della Calabria attraverso il sostegno ad operatori economici nel settore della produzione cinematografica mediante l'erogazione di contributi alle produzioni che intendono realizzare i propri prodotti sui territori delle due regioni.

Art. 1 Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese già costituite e iscritte nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che:
 - a) hanno come oggetto sociale principale quello della produzione nel settore cinematografico;
 - b) imprese/società UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che detengano la quota di maggioranza del progetto filmico presentato;
 - c) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei confronti delle quali non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - d) non si trovano "in difficoltà" ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004);
 - e) non sono sottoposte a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione dalla agevolazione opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - f) per le quali non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale; o sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. L'esclusione dalla agevolazione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso dovranno essere seguite le disposizioni contenute nel Dlgs nr. 159 del 2011;

- g) non hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹;
 - h) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti²;
 - i) sono in regola con le prescrizioni di cui alla legge n. 68 del 1999;
 - j) non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. Tutte le comunicazioni relative alla concessione del finanziamento saranno inviate alla sede legale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) "opera cinematografica o film": l'opera di nazionalità italiana, ai sensi della vigente normativa, o di nazionalità diversa da quella italiana, realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
- b) "lungometraggio": l'opera di cui alla lettera a) di durata pari o superiore a 75 minuti;
- c) "cortometraggio": l'opera di cui alla lettera a) di durata inferiore a 75 minuti;

¹ Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, comma 1 e 2bis DPR n. 602 del 1973.

² Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, D.L. n. 210 del 2002 convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del 2002.

- d) “documentario”: l’opera di cui alla lettera a) di durata inferiore a 60 minuti;
- e) “serie web” di finzione e animazione: il progetto deve prevedere almeno una stagione completa composta da un numero minimo di 7 episodi; ogni episodio deve essere di durata contenuta tra i 5 e i 15 minuti; i progetti presentati devono essere esclusivamente web-nativi, ideati e pensati sia produttivamente, sia narrativamente per il web, ed esprimere conseguentemente una specifica appartenenza a forme e modalità narrative e comunicative tipiche della rete – dall’uso di social network e piattaforme, alla creazione di una narrazione espansa, crossmediale e/o transmediale.

Art. 3 Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € 150.000,00, di cui € 75.000,00 a carico della Fondazione Calabria Film Commission e € 75.000,00 a carico della Fondazione Lucana Film Commission. Eventuale implementazione della dotazione può essere disposta dalle Fondazioni.

Art. 4 Progetti Ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti relativi a:
 - Lungometraggi
 - Cortometraggi
 - Documentari
 - Serie tv web di finzione e animazione
2. Sono escluse dal sostegno finanziario del presente bando i progetti di opere cinematografiche o film che, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione:
 - non contribuiscono alla promozione del territorio della regione Basilicata e della Regione Calabria;
 - hanno carattere pornografico, razzista, che facciano apologia di violenza o che ledano il principio di pari opportunità.

Art. 5 Forma, ammontare ed intensità dell’aiuto

1. L’aiuto, è concesso nella forma di sovvenzione in denaro, nella seguente misura:
 - a) per i lungometraggi nella misura massima del 40% del budget di produzione (base imponibile del costo totale ammissibile) fino ad un massimo di € 150.000,00 di contributo concedibile;
 - b) per i cortometraggi nella misura massima del 60% del budget di produzione (base imponibile del costo totale ammissibile) fino ad un massimo di € 50.000,00 di contributo concedibile;

- c) per i documentari nella misura massima del 60% del budget di produzione (base imponibile del costo totale ammissibile) fino ad un massimo di € 60.000,00 di contributo concedibile;
- d) per le web series nella misura massima del 50% del budget di produzione (base imponibile del costo totale ammissibile) fino ad un massimo di € 30.000

Art. 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate dal beneficiario a decorrere dalla data di inoltro della candidatura, indicate all'art. 5 dell'Allegato Regolamento.
2. Almeno il 100% del contributo concesso ai sensi dell'articolo 6 deve essere speso sul territorio della Regione Basilicata e della Regione Calabria. Le spese si intendono effettuate sul territorio della Regione Basilicata e della Regione Calabria quando sono liquidate ad operatori economici con sede operativa o domicilio fiscale nella Regione Basilicata o nella Regione Calabria alla data antecedente alla pubblicazione del presente bando.
3. Sono ammissibili le spese per garanzie fideiussorie a copertura dell'erogazione concessa con il presente avviso a titolo di anticipazione.
4. Le spese per costo di ammortamento relative a immobilizzazioni materiali (macchinari, attrezzature ecc.), strettamente necessarie alla realizzazione del progetto filmico, sono ammissibili a contributo limitatamente al relativo costo di ammortamento nella misura ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 6, del DOPR n. 196/2008 e per gli importi indicati nel budget di produzione.
5. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, assegno con estratto del conto corrente, vaglia, con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva. Possono essere altresì effettuate spese in contanti non superiori a € 100,00 purché corredate da fattura quietanzata.
6. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.
7. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
 - acquisto di beni immobili;
 - imposte e tasse;
 - ammende, multe e penali;
 - spese di manutenzione ordinaria;
 - interessi passivi;

8. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni, pena l'inammissibilità delle stesse, devono essere presentate a mezzo dello schema Allegato A – Istanza di contributo, compilato in ogni parte, unitamente agli allegati richiesti e presentate alla Fondazione Calabria Film Commission, Cittadella Regionale, Località Germaneto 88100 Catanzaro, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda farà fede la data del timbro di spedizione da parte dell'Ufficio Postale. Sul plico contenete la domanda e i relativi allegati dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica – Lu.Ca. Procedura a Sportello”.

Oltre alla copia cartacea, una copia in formato digitale non riscrivibile della domanda va inviata alla mail della Fondazione Calabria Film Commission, all'indirizzo: info@calabriafilmcommission.it.

La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà avvenire, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione, 30 settembre 2016, sui siti internet delle Fondazioni (www.calabriafilmcommission.it e www.lucanafilmmmissionion.it) fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art. 3 del presente avviso. L'impresa che abbia già presentato domanda di agevolazione a valere sul presente avviso non può presentare ulteriori domande pena l'inammissibilità delle stesse.

2. La domanda (Allegato A) per i contributi dovrà includere a pena di inammissibilità:
 - a) Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante che l'operatore economico istante:
 - è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. competente per territorio;
 - possiede i requisiti di micro, piccola o media impresa ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - è in regola con le prescrizioni di cui alla legge n.68 del 1999 ;
3. Alla domanda (allegato A) di cui al precedente comma dovrà essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

- a) Relazione descrittiva del progetto filmico (max 40 pagine) in lingua italiana nella quale siano descritti i seguenti elementi utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 11:
- la specifica esperienza del proponente nel settore cinematografico, con particolare riguardo alla produzione di opere cinematografiche o film;
 - il soggetto del film;
 - la presenza degli elementi caratterizzanti il territorio della Basilicata (culturali, naturalistici e paesaggistici, ambientali, storici, antropici ecc.) nell'ambito del progetto filmico;
 - validità tecnico-artistica del progetto filmico;
 - innovatività del progetto filmico;
- b) Sceneggiatura, progetto scenografico e copioni dell'opera cinematografica;
- c) Piano di Produzione e Cronoprogramma dell'intervento;
- d) Budget di produzione, contenente le spese previste in linea con l'articolo 5 del regolamento;
- e) Indicazione delle spese sostenute sul territorio della Regione Basilicata;
- f) Indicazione delle spese sostenute sul territorio della Regione Calabria;
- g) Con esclusivo riferimento ai lungometraggi, piano di distribuzione dell'opera cinematografica con relativa lettera d'intenti o accordo tra le parti;
- h) Piano di investimento con le diverse fonti di finanziamento, che consenta di rilevare l'affidabilità del potenziale beneficiario sotto il profilo economico-finanziario.
- i) Copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo.

Art 8 Istruttoria e valutazione delle domande

L'atto di ammissione a finanziamento dell'operazione è il provvedimento amministrativo con il quale ognuna delle due Fondazioni approva l'operazione ed indica:

- a) il costo complessivo dell'operazione;
- b) il contributo assegnato per l'operazione;
- c) la coerenza dell'operazione con il rispettivo Piano Annuale delle Attività;
- d) le forme e le fonti di finanziamento per la copertura della spesa qualora l'operazione sia cofinanziata;
- e) che il sostegno economico trova capienza nella linea di intervento "Incoming" del Piano Annuale delle Attività 2016 della Fondazione Calabria Film Commission e nella linea D2 – attività finalizzate all'incoming di nuove produzioni del Piano Annuale delle attività 2016 della Fondazione Lucana Film Commission;

- f) gli adempimenti a carico delle parti consequenziali all'approvazione dell'operazione;
- g) gli obblighi inerenti le misure di pubblicità e la presenza dei loghi nazionale e regionale.

Art. 9 Concessione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione del contributo la Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.
2. Acquisita la documentazione indicata ai precedenti commi 1 e 3 ed effettuate le pertinenti verifiche, la Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission provvederanno ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il provvedimento di concessione sarà notificato al beneficiario, che dovrà comunicare alla Fondazione Calabria Film Commission e alla Fondazione Lucana Film Commission la formale accettazione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro, il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, le spese escluse dalle agevolazioni con i motivi di esclusione, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, nonché le modalità di rendicontazione delle spese.

Articolo 10 Modalità di erogazione

Il contributo ammesso, previa rendicontazione delle spese effettuate, sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte delle Fondazioni, in tre soluzioni (SAL):

- a) erogazione del primo SAL pari al 30% del contributo concesso dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta spesa del 30% dell'imponibile relativo al costo totale del progetto;
- b) una seconda erogazione, secondo SAL, pari al 50% del contributo concesso, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la realizzazione dell'80% dell'imponibile relativo al costo totale del progetto;
- c) erogazione della rimanente quota del contributo concesso, terzo ed ultimo SAL, a titolo di saldo del contributo stesso, al termine della postproduzione e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale e di consegna del relativo prodotto cinematografico.
- d) I pagamenti di cui sopra si intendono subordinati all'effettivo incasso delle entrate previste nei Bilanci di Previsione 2016 delle due Fondazioni e il Beneficiario ne fa espressa previsione di accettazione.

Art. 11 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) comunicare entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione alle due Fondazioni, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il numero di conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
- b) richiedere alla Fondazione Calabria Film Commission e alla Fondazione Lucana Film Commission, con istanza motivata, l'autorizzazione alla modifica o variazione dei contenuti, tipologia e prezzi e modalità di esecuzione del programma di investimenti. Ogni variazione del progetto va valutata al fine di verificarne la coerenza con il programma ammesso e il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso. Le spese non autorizzate non saranno ritenute ammissibili. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma di investimento potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica;
- c) conservare a disposizione della Fondazione Calabria Film Commission e della Fondazione Lucana Film Commission la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006;
- d) inserire nei titoli di testa e di coda del film (con permanenza di almeno 5 secondi) la dicitura "in collaborazione con" seguita dai LOGHI ISTITUZIONALI della Regione Basilicata, della Regione Calabria e delle Fondazioni Calabria Film Commission e Lucana Film Commission ;
- e) inserire in ogni messaggio pubblicitario e/o materiale divulgativo la dicitura "in collaborazione con" seguita dai LOGHI ISTITUZIONALI della Regione Basilicata, della Regione Calabria e delle Fondazioni Calabria Film Commission e Lucana Film Commission
- f) inserire nei titoli di testa e di coda del film (con permanenza di almeno 5 secondi) la dicitura "Si ringraziano i" seguita dai nomi e dagli Stemmi dei Comuni calabresi e lucani interessati dalle riprese del film;

Art. 12 Revoche del contributo

1. La Fondazione Lucana Film Commission e la Fondazione Calabria Film Commission procederanno, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di

provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:

- nel caso in cui prima della comunicazione dell'ultimazione del programma di investimento, anche per circostanze sopravvenute, venga a mancare uno dei requisiti richiesti dall'art 5 del presente avviso ai fini della ammissione alla procedura e della concessione del contributo;
 - qualora, sulla base della copia digitale o dei DVD acquisiti, il film non rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso;
 - nell'ipotesi in cui il beneficiario del contributo non sia in grado di rendicontare spese effettuate nel territorio della Regione Basilicata pari almeno al 100% del contributo concesso e corrispondenti alla percentuale indicata nell'impegno assunto nella domanda, salvo che sia stata autorizzata una modifica o variazione del progetto e del programma di investimenti ai sensi dell' art. 11, lett. c, del presente avviso.
2. La Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission procederanno, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
- qualora non siano rispettate le norme in materia di pubblicità e comunicazione;
3. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

Art. 13 Privacy

1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata e alla Regione Calabria saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Fondazione Calabria Film Commission e dalla Fondazione Lucana Film Commission per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati

3. Titolari del trattamento dei dati sono la Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione Lucana Film Commission.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Fondazione Calabria Film Commission e alla Fondazione Lucana Film Commission.